

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 38/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso per l'annullamento/riforma della sentenza n. 92/11/11, pronunciata il 15 marzo 2011 dalla Sezione 11 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese e depositata il 12 aprile 2011.

Appellante: Ad. MA.

Appellato: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese

Con proprio atto di ricorso depositato il 9 giugno 2011, l'appellante interponeva Appello alla sentenza n. 92/11/11, pronunciata il 15 marzo 2011 dalla Sezione 11 della C.T.P. di Varese, con cui il giudice di prime cure rigettava il ricorso, promosso dalla parte qui appellante, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T9301T000507/2010, anno d'imposta 2005.

Con tale atto impositivo l'ufficio, qui appellato, accertava in capo alla sig.ra Ad. Ma. (titolare di un'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria) la maggior plusvalenza patrimoniale di € 55.924,00.= relativamente al valore dell'avviamento, realizzata a seguito della cessione della propria attività, avvenuta nell'anno 2005.

Con l'atto di cessione, infatti, il prezzo dichiarato ammontava a complessivi € 55.000,00.=, di cui € 53.000,00.= a titolo di avviamento, che veniva rettificato dall'ufficio con l'accertamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 - bis, 38 e 39 del D.P.R. 600/73, di un maggior valore di € 55.924,00.=, per complessivi € 108.924,00.=.

Da ciò scaturiva una maggiore imposta IRPEF di € 22.145,00.=, oltre relative addizionali, ed una sanzione amministrativa di € 23.181,00.=. Con la sentenza de qua il giudice di prime cure respingeva il ricorso di parte ricorrente, confermando la bontà dell'operato dell'ufficio.

Riteneva, il Consesso giudicante di primo grado, che l'avviso di accertamento fosse ben motivato e che l'ufficio avesse legittimamente rettificato un valore dell'avviamento eccessivamente basso e non rispondente alla realtà operativa.

Il Giudice di prime cure riteneva corretto l'operato dell'ufficio che aveva calcolato il valore dell'avviamento sulla base del valore dello stesso resosi definitivo ai fini dell'imposta di registro. Sulla base di tali considerazioni, la C.T.P. di Varese respingeva il ricorso della contribuente, compensando le spese di giudizio.

Con proprio ricorso in Appello, depositato il 9 giugno 2011, l'appellante impugnava il pronunciamento di prime cure, eccependo la carenza di motivazione dell'atto impugnato nonché la genericità delle espressioni utilizzate dall'ufficio in riferimento agli elementi di valutazione e di calcolo.

Contestava altresì l'utilizzo, per la rettifica dell'avviamento, di "inspiegabili" calcoli matematici con metodi astratti ed inattendibili.

A tal proposito evidenziava come il metodo utilizzato dall'AdE non rientrava in nessuno di quelli previsti dalla prassi (metodi tradizionali, innovativi ed empirici).

Nel merito, parte appellante spiegava che la propria attività era ubicata in una zona periferica di Varese e sottolineava il fatto che il modesto giro d'affari e l'assenza di redditi avevano determinato, nella trattativa di cessione, un basso potere contrattuale che era sfociato in un valore di cessione piuttosto basso, ma comunque coerente con quello che costituiva il vero valore dell'attività de qua.

L'appellante evidenziava altresì l'esigenza di dover cedere ad ogni costo la propria attività per problemi di salute.

Per tali motivazioni, chiedeva, in via pregiudiziale, la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato ed in via subordinata, la riduzione del maggior reddito accertato del 50% e l'annullamento delle sanzioni pecuniarie irrogate.

Con controdeduzioni depositate il 5 agosto 2011, l'ufficio accertatore, appellato, si costituiva in giudizio controdeducendo e richiamando quanto già esposto nel precedente grado di giudizio.

L'ufficio, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello della contribuente, in quanto in violazione degli artt. 342, c.p.c., e 53 del D.lgs. 546/92, poiché non conteneva alcun riferimento al contenuto della sentenza impugnata, limitandosi, ex adverso, a contestare l'operato accertativo dell'ufficio. In via principale l'Agenzia richiamava integralmente le controdeduzioni di primo grado, avallate e confermate, a suo dire, dall'esautiva e puntuale pronuncia dei primi giudici. Sottolineava, altresì, a propria difesa, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che legittimava pienamente l'operato dell'ufficio laddove lo stesso procedeva in via induttiva alla rettifica della plusvalenza patrimoniale, sulla base dell'accertamento di valore già effettuata ai fini dell'imposta di registro. Su tali basi, l'ufficio sosteneva che il valore di mercato coincideva con quello già rettificato ai fini dell'imposta di registro; pertanto, il valore di cessione era inferiore a quello di mercato, configurando, in tal modo, una condotta antieconomica della contribuente.

Ciò presupponeva, dunque, a detta dell'AdE, una presunzione di comportamento evasivo dell'appellante.

Alla luce di quanto eccepito, l'ufficio chiedeva, in via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ed in via principale, il rigetto dello stesso, con conferma della impugnata sentenza di primo grado.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide.

Dalla lettura dei documenti allegati al fascicolo processuale, questo Giudice non può che confermare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, a suo tempo emessa.

I motivi di tale conferma si ravvisano sostanzialmente nei seguenti fatti.

Nel giudizio d'appello (art. 53 del D.lgs. 546/92) parte attrice deve contestare la sentenza del primo giudice, non aggiungendo altro, se non inerente alla sentenza stessa. Continua ancora la norma da qua che l'appello deve contenere i motivi specifici di doglianza che costituiscono la base del reclamo, in quanto parte appellante deve indicare nel proprio atto, le specifiche censure che muove alla sentenza di primo grado, indicando capi e punti della sentenza di cui chiede la revisione.

È ormai prassi consolidata da costante giurisprudenza che i motivi di appello devono individuare gli errori argomentativi in cui sarebbe insorto il giudice di primo grado e, tale indirizzo è stato confermato dalle precisazioni fornite dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 16 del 29 gennaio 2000.

Dovere dell'appellante è quello di evidenziare gli errori dei giudici di prime cure commessi nell'applicazione di norme processuali (error in procedendo) o nell'applicazione di norme di diritto sostanziale (error in iudicando). L'atto di appello, infatti, come insegna anche la dottrina processualciviltistica, è un mezzo d'impugnazione a critica libera, attraverso il

quale la parte può proporre qualunque motivo di impugnazione, purché effettui una critica della sentenza impugnata. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione laddove questa non trova alcuna censura nei confronti dell'operato dei giudici di primo grado; nel caso in esame, controparte ha riproposto le medesime argomentazioni difensive sostenute nel grado precedente senza specificare quali errori avrebbe commesso la Commissione di primo grado adita.

Nel caso di specie nessun accenno è stato fatto nel corpo dell'atto di appello all'operato della C.T.P. di Varese, qui impugnata. È quindi inammissibile il motivo di gravame, proposto avverso la sentenza di primo grado, che è formulato in modo generico senza così permettere l'individuazione dei punti della decisione che s'intendono, motivatamente, sottoporre a verifica (sent. n. 13608 del 16 settembre 2003 della Corte di Cassazione - Sez. V).

Da una attenta comparazione degli atti del processo, l'atto di appello risulta essere una mera duplicazione (di stile, di grafica e soprattutto di contenuto e di petitum) del ricorso stesso; trattasi infatti di un vero copia incolla. Alla luce di quanto sopra, i motivi dell'appello non vengono accolti.

In sede di udienza, parte ricorrente ha spiegato al Collegio giudicante che l'avviso di accertamento, ai fini delle imposte indirette, non era stato impugnato da nessuna delle parti interessate.

Orbene, non essendo stato confutato il negozio giuridico ai fini dell'imposta di registro, quanto accertato dall'ufficio, diventa tout court base imponibile per la plusvalenza, in capo al cedente, ai fini IRPEF.

In materia di atti di compravendita (attività commerciali, immobili e altro), quanto stabilito, vale a dire deciso per imposta di registro, diventa pietra miliare per l'imponibile IRPEF.

Alla luce delle predette considerazioni, non rimane a questo Collegio giudicante che confermare il verdetto di primo grado. Tenta conto anche del fatto che parte ricorrente, che ricopre il ruolo di venditore, è stata costretta, per mero errore, a pagare l'imposta complementare di registro, che invece era in capo all'acquirente, come dimostrato in sede di udienza, con esibizione del mod. F 23, questo giudice compensa le spese di lite.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.